

Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 64/18

Lussemburgo, 8 maggio 2018

Sentenza nella causa C-82/16 K.A. e a. / Belgische Staat (ricongiungimento familiare in Belgio)

Le domande di ricongiungimento familiare devono essere prese in considerazione anche se il cittadino di un Paese non-UE, familiare di un cittadino dell'UE che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione, è colpito da un divieto d'ingresso nel territorio

L'esistenza di un rapporto di dipendenza tra il cittadino non-UE e il cittadino UE nonché l'esistenza di motivi di ordine pubblico per il divieto d'ingresso nel territorio devono essere valutati caso per

Diversi cittadini di Paesi non-UE (Armenia, Russia, Uganda, Kenya, Nigeria, Albania, Guinea), residenti in Belgio, sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio nei rispettivi Paesi, accompagnata da un divieto d'ingresso nel territorio belga. Per taluni di essi la decisione è stata presa a motivo di rischi per l'ordine pubblico. In seguito, i soggetti interessati hanno proposto, in Belgio, una domanda di permesso di soggiorno, nella loro qualità, per alcuni, di discendente a carico di un cittadino belga, per altri, di genitore di un minorenne belga e, per un altro infine, di convivente legale in una relazione stabile con un cittadino belga. Tali domande non sono state prese in considerazione dalle autorità belghe competenti per il motivo che i soggetti interessati erano stati colpiti da una decisione, ancora in vigore, di divieto d'ingresso nel territorio. Ai sensi del diritto nazionale, una simile decisione, una volta divenuta definitiva, in linea di principio non può venir meno o cessare temporaneamente di produrre effetti se non in virtù dell'introduzione, all'estero, di una domanda di revoca o di sospensione.

Investito di tali controversie, il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio) ha deciso di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Tale giudice precisa che, conformemente ad una prassi nazionale, le domande di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare non sono state prese in considerazione e non sono pertanto state esaminate nel merito, in quanto i cittadini non-UE interessati erano stati oggetto di un divieto d'ingresso nel territorio. Esso rileva parimenti che i diversi cittadini dell'Unione interessati non si recano regolarmente in un altro Stato membro in qualità di lavoratori o di prestatori di servizi, e che non hanno sviluppato o consolidato una vita familiare con i cittadini non-UE in occasione di un soggiorno effettivo in uno Stato membro diverso dal Belgio. Sorge quindi la questione se la direttiva dell'Unione relativa al soggiorno irregolare o l'articolo 20 TFUE (cittadinanza dell'Unione) si applichino in tali situazioni¹.

Nella sua sentenza odierna, la Corte richiama la sua giurisprudenza sulla cittadinanza dell'Unione, secondo cui esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado il fatto che il cittadino dell'Unione interessato non si sia avvalso della propria libertà di circolazione, un diritto di soggiorno deve nondimeno essere accordato al cittadino di un Paese non-UE, familiare di detto cittadino. Si versa in tale ipotesi qualora, in conseguenza del rifiuto di riconoscimento di un siffatto diritto, il cittadino dell'Unione si vedesse di fatto obbligato a lasciare il territorio dell'Unione globalmente inteso, venendo così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti da tale status.

_

¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

L'obbligo, per un cittadino di un Paese non-UE, di lasciare il territorio dell'Unione per chiedere la revoca o la sospensione del divieto d'ingresso nel territorio nei suoi confronti può quindi pregiudicare l'effetto utile della cittadinanza dell'Unione. Ciò accade se il rispetto di detto obbligo comporta, in ragione dell'esistenza di un rapporto di dipendenza familiare tra il cittadino di un Paese non-UE e il cittadino UE, che quest'ultimo sia, di fatto, costretto ad accompagnarlo e, quindi, a lasciare parimenti il territorio dell'Unione per un periodo che, come rileva il giudice nazionale, è indeterminato.

Successivamente, la Corte precisa le circostanze in cui può concretizzarsi un rapporto di dipendenza tale da originare un diritto di soggiorno derivato a beneficio del familiare del cittadino dell'Unione che non abbia mai esercitato la propria libertà di circolazione. La Corte sottolinea che, a differenza dei minori (in particolare se si tratta di bambini) un adulto è, in linea di principio, in grado di condurre una vita indipendente dai propri familiari. Il diritto di soggiorno derivato, per un adulto, può dunque sussistere solo in casi eccezionali, in cui, alla luce dell'insieme delle circostanze pertinenti, il soggetto interessato non può in alcun modo essere separato dal proprio familiare da cui dipende. Per contro, se il cittadino dell'Unione è minorenne, la valutazione dell'esistenza di un rapporto di dipendenza con il cittadino non-UE dev'essere fondata sulla presa in considerazione, nell'interesse superiore del bambino, dell'insieme delle circostanze del caso di specie, quali la sua età, il suo sviluppo fisico ed emotivo, l'intensità della sua relazione affettiva con ciascuno dei genitori nonché il rischio che la separazione dal genitore cittadino di un Paese non-UE comporterebbe per il suo equilibrio. Per accertare un tale rapporto di dipendenza, l'esistenza di un vincolo familiare con tale cittadino, di tipo biologico o giuridico, non è sufficiente, e una convivenza con quest'ultimo non è necessaria, pur costituendo un elemento rilevante da prendere in considerazione.

Inoltre, la Corte precisa che è irrilevante che il rapporto di dipendenza invocato dal cittadino di un Paese non-UE sia sorto prima dell'adozione, nei suoi confronti, di un divieto d'ingresso nel territorio.

Parimenti, è irrilevante che la decisione di divieto d'ingresso nel territorio sia divenuta definitiva nel momento in cui il cittadino non-UE deposita la sua domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare.

È parimenti irrilevante che la decisione di divieto d'ingresso nel territorio sia giustificata dal mancato rispetto di un obbligo di rimpatrio. Qualora ragioni di ordine pubblico abbiano giustificato una simile decisione, esse non possono portare automaticamente al diniego di concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un Paese non-UE. La concessione di un diritto di soggiorno derivato può essere negata al cittadino non-UE per motivi di ordine pubblico solo qualora emerga da una valutazione in concreto di tutte le circostanze del caso di specie, alla luce del principio di proporzionalità, dell'interesse superiore del figlio e dei diritti fondamentali, che il cittadino non-UE rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico.

Infine, la direttiva 2008/115² osta ad una prassi nazionale in forza della quale una decisione di rimpatrio può essere adottata nei confronti del cittadino di un Paese non-UE, già oggetto di una decisione di rimpatrio, accompagnata da una decisione di divieto d'ingresso nel territorio, ancora in vigore, senza che siano presi in considerazione gli elementi della sua vita familiare (in particolare l'interesse del figlio minore) menzionati nella domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare presentata dopo l'adozione di tale divieto d'ingresso nel territorio, salvo quando tali elementi avrebbero potuto essere fatti valere in precedenza dall'interessato.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

² Articolo 5.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il <u>testo integrale</u> della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere **(+352)** 4303 8575